ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO

Art. 18

Esercizio finanziario e finanziamento dell'ENIT

L'esercizio finanziario dell'ENIT inizia il 1› gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'Ente provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:

a) contributi dello Stato;

b) contributi di amministrazioni statali, regioni e altri enti pubblici per la gestione di specifiche attivita' promozionali;

c) proventi dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi;

d) entrate diverse. La misura del contributo statale viene determinata con le modalita' previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

Versione in vigore dal 3 novembre 1990, non più in vigore dal 23 giugno 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo
Estremi	Legge 11 ottobre 1990, n. 292
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-dell-ente-nazionale-italiano-per-il-turismo/art-18-esercizio-finanziario-e-finanziamento-dell-enit/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it